# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 23.3.2007 COM(2007) 150 definitivo 2005/0042A (COD)

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE

in merito alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un secondo Programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013)

IT

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

### in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE

### in merito alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un secondo Programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013)

(testo rilevante ai fini del SEE)

#### 1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (doc. COM(2005)115 - 2005/0042 (COD)	13 aprile 2005
Data del parere del Comitato delle regioni:	16 febbraio 2006
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo	14 febbraio 2006
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	16 marzo 2006
Data della proposta modificata della Commissione (doc. COM(2006) 234 - 2005/0042A (COD)	24 maggio 2006
Data dell'accordo politico in seno al Consiglio	30 novembre 2006
Data di adozione della posizione comune:	22 marzo 2007

### 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il programma intende contribuire alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini mediante azioni specifiche nel campo della salute. Esso consente all'UE di integrare, sostenere e conferire un valore aggiunto alle politiche degli Stati membri e contribuisce in tal modo ad accrescere la solidarietà e la prosperità nell'UE tutelando e promuovendo la salute e sicurezza dei cittadini e migliorando la salute pubblica. Il programma relativo al periodo 2007-2013 avrà tre obiettivi principali, migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, promuovere la salute e generare e diffondere conoscenze sulla salute.

Questi obiettivi verranno raggiunti mediante una combinazione di azioni e strumenti conformemente alle priorità stabilite nella pianificazione annuale dei lavori.

#### 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico sul progetto di decisione che istituisce un secondo Programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013). Esso si basa per l'essenziale sulla proposta modificata della Commissione presentata il 24 maggio 2006. La proposta modificata adatta il campo di applicazione e la portata delle azioni del programma per tener conto della riduzione sostanziale della dotazione finanziaria del programma, derivante dall'accordo interistituzionale sul quadro finanziario dell'UE 2007-2013, nonché dei pareri espressi dal Parlamento europeo. Ne è risultata una separazione del programma in materia di salute da quello relativo alla protezione dei consumatori e l'introduzione di nuove tematiche quali le disuguaglianze a livello sanitario, la promozione di un invecchiamento sano e l'attenzione per la salute dei bambini e per gli aspetti legati al genere che rispecchiano gli emendamenti votati dal Parlamento in prima lettura nel marzo 2006.

Le discussioni in seno al Consiglio sulla proposta modificata si sono concentrate su diverse questioni specifiche riguardanti sia i contenuti che l'attuazione del programma.

Alcuni Stati membri hanno espresso riserve su questioni sostanziali di contenuto come la priorità da darsi alla riduzione delle grandi malattie e ai lavori necessari per migliorare la capacità dell'UE di rispondere alle minacce sanitarie, ad esempio il sostegno da darsi alla costituzione di reti di laboratori.

Inoltre, diversi Stati membri desideravano che si facesse maggiore chiarezza sui meccanismi finanziari da usarsi nel programma come ad esempio le modalità d'impiego degli stanziamenti operativi, il funzionamento del comitato del programma e il modo in cui il programma verrà valutato.

Si sono trovate soluzioni per rispondere alle riserve formulate dagli Stati membri apportando alcune modifiche di dettaglio al testo pur senza alterare lo spirito della proposta modificata della Commissione. Tra le modifiche vanno segnalate:

- l'aggiunta nell'articolo 2 di un riferimento alle grandi malattie in considerazione della preoccupazione espressa dal Parlamento europeo sulla necessità di ribadire la riduzione delle grandi malattie quale obiettivo chiave del programma;
- una formulazione addizionale nel considerando 32 e all'articolo 13 per specificare con maggiore dettaglio la natura e gli obiettivi della valutazione da effettuarsi;
- nell'allegato 1, punto 1.1.1 in merito alla protezione dei cittadini contro le minacce sanitarie, si è apportata una modifica per chiarire che l'obiettivo dell'azione comunitaria è di rafforzare le capacità degli Stati membri di sostenere i laboratori esistenti che espletano compiti di rilevanza comunitaria, piuttosto che di istituire nuovi meccanismi comunitari;
- in relazione alle disposizioni finanziarie, la formulazione dell'articolo 8 è stata mantenuta invariata, ma si è aggiunto un nuovo considerando 33 che ne agevola l'interpretazione al fine di chiarire che il comitato del programma sarà pienamente informato;
- per quanto concerne gli stanziamenti operativi a organizzazioni non governative (ONG) la formulazione del considerando 26 e dell'articolo 4 è stata leggermente modificata per

rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri quanto alla portata di tale disposizione, ma è stato mantenuto l'obiettivo della proposta della Commissione.

In linea con l'approccio standard seguito da tutti i programmi comunitari per il periodo di programmazione finanziaria 2007-2013, il Consiglio ha proceduto a un riordino degli articoli del programma.

Poiché la procedura di codecisione è ancora in corso non sarà possibile applicare dal 2007 la nuova base giuridica; ci si assicurerà quindi che l'attuale base giuridica (1786/2002/CE) sia quella usata per finanziare nel 2007 le azioni in materia di sanità. Di conseguenza la linea di bilancio da usarsi nel 2007 per le spese operative rimane la stessa del 2006, ma si è operato un trasferimento interno per poter usare nel 2007 gli stanziamenti concessi al programma in materia di salute pubblica. Si farà sì che il testo della nuova base giuridica sia adattato di conseguenza, segnatamente per quanto concerne la data di applicazione, la durata e la dotazione finanziaria complessiva del nuovo programma<sup>1</sup>, includendo anche le necessarie misure di transizione.

La posizione comune del Consiglio è stata adottata all'unanimità il 22.3.2007.

#### 4. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che la posizione comune risponda agli obiettivi e alla strategia della sua proposta modificata. La Commissione sosterrà gli sforzi interistituzionali volti a trovare un accordo nel corso della seconda lettura.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 321,5 milioni di euro a prezzi correnti.